



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
 Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

**CIRCOLARE Interna**

Università degli Studi di Messina

Prot. 14P87

Del 08 / 03 / 2011

Tit/Ci 15 / 3 Interno/Esterno

**Ai Sig.ri  
 Presidi di Facoltà**

**Ai Sig.ri  
 Direttori dei Dipartimenti**

**Al Direttore dell'UNIME Sport**

**Ai Dirigenti Delle Direzioni**

**Ai Responsabili delle Aree**

**Ai Responsabili dei Settori**

**Ai Responsabili degli Uffici**

**Al Direttore del Centro di Calcolo**

**A tutti i Responsabili delle altre Strutture**

**A tutto il Personale**

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Disposizioni in materia di divieto di fumo.**

Con la presente Circolare, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si **ribadiscono** le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali delle strutture in uso dall'Università di Messina, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;

- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

**La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture universitarie, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.**

**Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali dell'Università.**

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Fumare in luogo chiuso soggetto a divieto di fumo. Art.7 c. 1° L.584/1975 e art.51 L.3/2003.	da € 27,50	a € 275,00	Pagamento entro 60 giorni €. 55,00
Fumare in luogo chiuso soggetto a divieto di fumo in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o in presenza di un lattante e/o in presenza di un bambino fino a dodici anni. Art. 7 c. 1° L.584/1975 e art.51 L.3/2003.	da € 55,00	a € 550,00	Pagamento entro 60 giorni €. 110,00
In qualità di soggetto incaricato di assicurare il divieto di fumare in determinati locali, non curarne l'osservanza. Art.2 c.3° e art.7 c.2° L.584/75 e art.51 L.3/2003.	da € 220,00	a € 2200,00	Pagamento entro 60 giorni €. 440,00

**Ai Responsabili di Struttura** è conferito, in ordine al presente divieto, l'incarico di individuare, con atto formale, uno o più soggetti che, nell'ambito dei locali della struttura cui sovrintendono, svolgano i seguenti compiti:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- accertare le relative infrazioni;
- provvedere, in caso di rilievo di trasgressioni, alla redazione in triplice copia del relativo verbale di accertamento, secondo lo schema allegato alla presente (all. A), previa identificazione del trasgressore tramite il documento d'identità;
- individuare l'ammenda da comminare: da € 27.50 a € 275,00 (se ricorrono i presupposti, il doppio)

- consegnare una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso lo stesso ufficio, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; qualora, viceversa, il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il funzionario verbalizzante presenterà rapporto al prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche e integrazioni, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare, tale somma è aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento, se presenti, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Nei locali di uso comune a più strutture, l'individuazione della persona preposta alla vigilanza del divieto di fumo dovrà avvenire previa intesa tra i responsabili delle strutture che fanno uso dei locali medesimi.

Inoltre, i Responsabili di Struttura devono provvedere a far apporre, nell'ambito dei loro locali, i **cartelli** contenenti l'indicazione: del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nome dell'addetto alla sorveglianza.

Si sottolinea la necessità della puntuale applicazione delle presenti disposizioni e del controllo sulla rigorosa osservanza delle stesse, con particolare riferimento all'individuazione della persona preposta alla vigilanza sul divieto di fumo e all'accertamento delle relative infrazioni.

Si precisa che qualora il responsabile della struttura non identifica la persona designata al controllo, la legge prevede che esso stesso sia il responsabile.

Si evidenzia infine che recenti sentenze hanno fatto chiarezza sul risarcimento economico del danno biologico causato da esposizione a fumo passivo, individuando nel contempo le figure responsabili.

S'invitano pertanto le SS.LL. a prestare la massima attenzione e a predisporre tutte quelle iniziative necessarie alla tutela del lavoratore.

Per eventuali chiarimenti si può consultare il sito del Servizio Autonomo di Prevenzione [ww2.unime.it/prevenzione](http://ww2.unime.it/prevenzione), ove è stata inserita tale circolare, con annesso schema di verbale e il cartello divieto di fumo.

Direttore Amministrativo  
(Avv. Giuseppe Cardile)

Il Direttore del Servizio  
(Arch. C. Savoca)

Il Rettore  
(Prof. Francesco Tomasello)